



TRIBUNALE DI URBINO

C.P. n.1 /2020

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dr. Massimo Di Patria, Presidente ;

Dr. Andrea Piersantelli, Giudice;

Dr. Vito Savino, Giudice relatore ed estensore;

visto il ricorso formulato da LUPLAST s.r.l. in liquidazione, depositato in cancelleria in data 17.7.2020;

vista la documentazione ad esso allegata (tra essa, copia dei bilanci degli esercizi 2016, 2017, 2018; copia del bilancio provvisorio del 2019; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; situazione patrimoniale/finanziaria aggiornata al 30.6.2020; determinazione, per atto pubblico, dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 152 L.F.);

RILEVATO

che LUPLAST s.r.l. è imprenditore commerciale, versa in stato di crisi e non realizza il possesso congiunto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art.1 L.F.;

che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino;

che, pertanto, vi è il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell'art. 161 L.F., ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

che pende istanza di fallimento;

che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalla pendenza di istanza di fallimento e dalla previa stipulazione di affitto di azienda, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza dei termine assegnato;

P.Q.M.

così provvede:



- assegna a LUPLAST s.r.l. in liquidazione, con sede a Lunano in Via San Marino n. 18, termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;
- nomina Commissario giudiziale il dott. Marco Luchetti;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale, affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accertino il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese delle relazioni sulla situazione finanziaria; specifica che tale pubblicazione dovrà avvenire entro il giorno successivo del deposito della relazione da parte della società debitrice, giusto il disposto di cui all'ottavo comma dell'art. 161 L.F.

Urbino, 21.7.2020

Il Presidente

Dr. Massimo Di Patria

Il Giudice Estensore

Dr. Vito Savino

